



COMUNE DI MAMOIADA - PROVINCIA DI NUORO

☒ Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ☎ +39 0784 56023

🌐 [www.comune.mamoiada.nu.it](http://www.comune.mamoiada.nu.it) ✉ [info@comune.mamoiada.nu.it](mailto:info@comune.mamoiada.nu.it) } [protocollo.mamoiada@pec.comunas.it](mailto:protocollo.mamoiada@pec.comunas.it)

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT3410101586720000065015838

Prot 3756

## ORDINANZA SINDACALE

N°17 DEL 14/08/2020

### OGGETTO: DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA IDRICA PERMANENTE

**VISTO** il D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 Codice della protezione civile finalizzato a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;

**VISTO** l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

**VISTO** il T.U. delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

**VISTO** il D. Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che ridefinisce il servizio pubblico integrato come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, stabilisce che il predetto deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie" ;

**RICHIAMATA** al riguardo la comunicazione da parte di Abbanoa S.p.a, gestore del servizio idrico integrato della Regione Sardegna, pervenuta in data 12.08.2020 inerente l'interruzione dell'erogazione a causa della rottura dell'adduzione principale al sistema cittadino di distribuzione dell'acqua potabile;

**EVIDENZIATO** al riguardo che oramai le rotture della condotta di adduzione principale si susseguono con costanza e periodicità sistematica, più volte all'anno e per periodi sempre maggiori, questo a comprova della vetustà delle infrastrutture causative di gravi disagi alla popolazione che risulta in tal modo deprivata di un servizio pubblico irrinunciabile;

**RITENUTO** di dover adottare la presente ordinanza sindacale al fine di fronteggiare in maniera sistematica, nell'interesse della popolazione, tanto le situazioni di emergenza idrica eccezionali ed imprevedibili quanto quelle prevedibili e reiterate nel tempo;

**VALUTATO** di non poter sottacere sugli effetti dell'efficientamento infrastrutturale indispensabile per garantire lo sfruttamento razionale delle risorse idriche preservando i bacini da straordinarie condizioni climatiche non prevedibili ove le rotture sistematiche delle condotte determinano consistenti perdite d'acqua che invece potrebbero costituire una preziosa riserva idrica;

**ACCUSATA** l'inadeguatezza delle riparazioni occasionali anche in termini di spendita di risorse pubbliche non risolutive dei denunciati disservizi;

**DATO ATTO** che i Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni e sono responsabili della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi per fronteggiare gli eventi emergenziali;

**RILEVATO** che la gestione dell'emergenza rubricata determina l'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;

**CONSIDERATO** che la carenza idrica configura emergenza sanitaria peraltro aggravata per essersi verificata durante lo stato di emergenza epidemiologica ove è imposto alla popolazione il rigoroso rispetto dei

protocolli tecnico scientifici di cui decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19; l'emergenza idrica inoltre si è verificata nel periodo più caldo dell'anno, creando notevoli disagi alla popolazione e alle attività produttive già fortemente provate dagli effetti della predetta emergenza epidemiologica;

**PRECISATO** che nel Comune di Mamoiada insistono dei fontali pubblici non potabilizzati da cui la popolazione ha potuto temporaneamente attingere l'acqua necessaria per gli usi domestici quotidiani quali pulizia e igiene quotidiana, ma che occorre dettare delle regole di approvvigionamento a garanzia del corretto utilizzo della risorsa pubblica;

**VISTE** le numerose richieste di intervento che in data odierna stanno pervenendo;

**All'uopo** richiamato il vigente Statuto Comunale che riconosce il diritto umano all'acqua quale diritto universale indivisibile inalienabile;

#### **DICHIARA**

**LO STATO DI EMERGENZA IDRICA PERMANENTE** fino alla definitiva sostituzione della condotta di adduzione principale di Jann'e Ferru-Mamoiada-Nuoro affermata l'indifferibilità e l'urgenza degli interventi richiesti;

#### **INVITA**

**Le amministrazioni preposte a finanziare e realizzare le necessarie opere pubbliche di primario interesse per la popolazione residente a garanzia della corretta erogazione della risorsa pubblica**

#### **AVVERTE**

la presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Comune e sino al termine della **Dichiarazione dello STATO di EMERGENZA IDRICA PERMANENTE**, che sarà comunicata tramite espressa revoca della presente Ordinanza;

#### **VIETA**

Fino alla definitiva riparazione della condotta di adduzione principale l'impiego DELLE ACQUE DEI FONTANILI PUBBLICI per le seguenti attività;

- lavaggio di cortili e piazzali;
- lavaggio domestico di veicoli a motore; - innaffiamento di giardini, prati ed orti ad uso domestico;
- il riempimento di vasche da giardino;

restano esclusi dal divieto i pastori per l'abbeveraggio del bestiame o le necessità dell'azienda agricola per cui è ammesso il riempimento di cisterne fino al massimo di 1.000 litri al giorno.

Precisa che è sempre vietato l'allaccio dai fontanili alla condotta domestica fatti salvi gli effetti penali imputabili ai trasgressori.

#### **RACCOMANDA**

di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati al risparmio di acqua quali ad esempio:

riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni; non far scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba; installare sui rubinetti dispositivi frangi getto che, mescolando l'acqua con l'aria, consentono di risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego; utilizzare l'acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante; impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico; preferire la doccia al bagno, avendo cura in particolare di non far scorrere acqua mentre ci si insapona.

#### **DISPONE**

Di trasmettere la presente Ordinanza:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Prefetto di Nuoro
- al Presidente della Giunta Regionale della Regione Sardegna
- al Prefetto di Nuoro;
- alla Direzione generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- alle forze dell'ordine;

Contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al Prefetto, entro 30 gg. , ovvero ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet del Comune di Mamoiada e copia della stessa venga diffusa mediante comunicato stampa. Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.

#### **DA MANDATO**

Alla Polizia Municipale ed agli altri Agenti di Forza Pubblica circa il controllo dell'esatta osservanza del presente Provvedimento.

**AVVERTE**

- che l'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 267/2000.

Mamoiada li

Il sindaco  
Luciano Barone



BARONE  
LUCIANO  
14.08  
.2020  
06:53:49  
UTC